**CONVENZIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’USO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI VILLA STRADA DENOMINATA "CENTRO COMUNALE VITTORIA" UBICATA NELLA FRAZIONE DI VILLA STRADA, LARGO NELLO FABRIZI 3.**

tra

Il Comune di Cingoli, con sede in Piazza V. Emanuele II n.c. 1, rappresentato dal responsabile del Settore I ……………….., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede civica

e

La Polisportiva Victoria ASD nella persona del presidente pro-tempore sig. ……………, nato il ……………… a ………………….., ivi residente in via ……………., Cod. Fisc. ……………

Sottoscritta in consapevolezza e piena osservanza e di quanto previsto nel regolamento per l’uso del medesimo edificio.

**Art. 1**

Il Comune di Cingoli concede l’utilizzo della “Struttura polivalente culturale, ricreativa e di aggregazione per i ragazzi e per la popolazione”, denominata “Centro Comunale Vittoria”, al sig. Giorgi Giorgio, quale Presidente pro-tempore della Polisportiva Victoria ASD, per un periodo di anni due, dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Poiché contestualmente alla presenza della ASD è prevista la presenza del Corpo Bandistico di Villa Strada, che utilizzerà l’apposita sala per il Corso di Orientamento musicale (C.O.M.), come sala prove e ne farà altresì la propria sede sociale, la Polisportiva Victoria ASD si impegna a coordinare, controllare e prestare assistenza al detto Corpo Bandistico.

E’ prevista anche un’attiva partecipazione delle Associazioni suddette ai programmi educativi e culturali che potranno essere organizzati dal Comune e dagli Istituti Comprensivi “Mestica” e “Coldigioco”, come da regolamento comunale approvato. Dovrà pertanto essere garantito l'utilizzo ai menzionati Istituti scolastici "Mestica" e "Coldigioco", secondo le loro esigenze e nel rispetto del calendario stilato nel mese di settembre di ogni anno e comunque comunicato al Comune di Cingoli. Il Presidente del soggetto gestore ed eventualmente un suo delegato dovranno in ogni caso garantire l'accesso agli Istituti scolastici, presenziare, controllare e prestare assistenza durante l'utilizzo della Struttura, collaborando altresì, se necessario, con insegnanti ed educatori.

**Art. 2**

Il Presidente pro-tempore della Polisportiva Victoria ASD si impegna ad un corretto uso dell’edificio, degli arredi e dell’attrezzatura messi a disposizione del Comune; l'utilizzo deve avvenire con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere e deve essere pienamente conforme a quanto previsto dal relativo regolamento che, con la sottoscrizione della presente convenzione, il suddetto Presidente dichiara di accettare incondizionatamente.

All'uopo, la Polisportiva Victoria ASD terrà comunque sollevato il Comune di Cingoli da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che si dovessero verificare durante l’utilizzo della struttura.

La Polisportiva Victoria ASD dovrà provvedere alla copertura per qualsiasi incidente, infortunio, danno, anche a terzi, con apposita polizza assicurativa obbligatoria in riferimento alle attività svolte e alle manifestazioni organizzate.

Il Presidente pro-tempore della Polisportiva Victoria ASD si impegna altresì a custodire, sotto la propria personale responsabilità, i locali ed in particolare la chiave dell'edificio ricevuta all'atto della sottoscrizione della presente convenzione per tutta la durata della stessa, a fornire una copia della suddetta chiave esclusivamente al Presidente del Corpo Bandistico di Villa Strada che parimenti dovrà impegnarsi a non fare ulteriori duplicati. Sia il Presidente della Polisportiva che quello del corpo bandistico, in caso di personale impedimento, potranno affidare la chiave dell’edificio a persona di massima fiducia.

Il Corpo Bandistico di Villa Strada, quale Associazione non riconosciuta, utilizzatore assiduo e frequente della struttura in possesso di una chiave di accesso, dovrà rispettare tutte le prescrizioni inerenti l'utilizzo in capo al gestore Polisportiva Victoria ASD.

E facoltà del Presidente della Polisportiva Victoria ASD formalizzare un'eventuale accordo con il Corpo Bandistico di Villa Strada al fine di disciplinare una formula di cogestione e utilizzo contestuale, nonché di individuare un unico coordinatore / custode dell'edificio stesso, da comunicare in ogni caso al Comune.

**Art. 3**

Impieghi saltuari disposti dalla Giunta municipale hanno la priorità sulla programmazione disposta, qualora ci siano almeno due settimane di preavviso e non esistano luoghi alternativi validi da poter utilizzare. In tal caso è previsto il preavviso suddetto ed una forma di consultazione ad opera dell’Assessore di riferimento con quanti dovranno modificare i loro programmi.

**Art. 4**

In via sussidiaria, il Centro può essere utilizzato occasionalmente e a titolo gratuito anche da altre Associazioni del territorio che ne facciano richiesta, previo accordo con il gestore e da comunicarsi comunque con congruo anticipo, facendosi carico della pulizia dei locali utilizzati o rimborsando forfettariamente il gestore per le relative spese sostenute.

**Art.** **5**

E’ fatto assoluto divieto agli Enti e alle Associazioni di utilizzare lo stabile per attività che possano recar danno agli spazi od agli arredi.

I medesimi Enti e le Associazioni sono tenuti ad utilizzare l'immobile esclusivamente per gli scopi e le attività dettagliate nel Regolamento comunale.

In situazioni particolari, il gestore può garantire all'utilizzatore occasionale una continuità di utilizzo, per un periodo non superiore a 15 giorni, che potrà eccezionalmente prolungarsi di un’ulteriore settimana, qualora lo spazio non risulti necessario per altre attività programmate e ci sia l’assenso delle restanti componenti.

**Art. 6**

Solo in occasione di particolari eventi e rappresentazioni aperte al pubblico potrà essere consentita in via eccezionale la somministrazione di alimenti e bevande all’interno della struttura, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

**Art.** **7**

Nel caso la mancata osservanza del regolamento in materia di modalità di utilizzo degli spazi determini danni di entità considerevole e non emergano i responsabili, è prevista una responsabilità in solido da parte degli utilizzatori; in tal senso, il soggetto gestore, che si occupa di custodia e sorveglianza, risponderà anche se ed in quanto il danneggiamento è conseguenza di accertata negligenza nell'azione di controllo.

**Art. 8**

L’attività di pulizia e manutenzione ordinaria compete al gestore, fermo restando la possibilità di adottare una forma di cogestione come specificato all'art. 2 della presente convenzione.

**Art. 9**

A fronte delle spese “vive” di custodia, sorveglianza e gestione (manutenzione ordinaria, sistemazione e pulizie, taglio erba, ecc.) della struttura, il Comune erogherà un corrispettivo annuale pari a € 2.459,00 (duemilaquattrocentocinquantanove/00) IVA esclusa, al soggetto gestore Polisportiva Victoria ASD. Tutte le utenze di luce, acqua e metano per il riscaldamento rimarranno a carico del Comune, atteso il notevole uso che della Struttura avverrà da parte delle scuole di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 23/1996.

**Art. 10**

Le parti danno atto che della consistenza mobiliare di arredi ed attrezzature giacenti nell’edificio all’atto della stipula della presente convenzione verrà redatto un elenco, in periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione, da parte della Polisportiva Victoria ASD, sottoscritto altresì dal Corpo bandistico di Villa Strada, che sarà allegato alla presente convenzione.

**Art. 11**

Il gestore ha stipulato idonea polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni assunte, a tutela di eventuali inadempimenti riconducibili alle condizioni di cui alla presente convenzione, al fine di essere tutelati per eventuali danni agli impinati, arredi e accessori derivanti da cattiva custodia, fatta salve comprovate cause di forza maggiore (polizza n………… del ……………….stipulata presso la Società ……………. Sede di ……….. quitenzata in data …………………con effetto fino al …………….)

Il gestore ha altresì stipulato polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dell’uso della struttura, sollevando il Comune da ogni responsabilità (polizza n …….. del ………..stipulata presso la scoietà ………….. sede di ………….. quietanzata in data …………, con effetto fino al …………. Da rinnovarsi annualmente), che prevede un massimale di copertura di euro 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

**Art. 12**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista dal codice civile e da normative speciali, nonché al Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.78 del 28/11/2014.

Cingoli, ………………………..

Per il Comune Per la Polisportiva Victoria ASD

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_